

STATUTO AVIS COLOGNO MONZESE ODV

Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione, sede ed emblema

- c 1. È costituita l'associazione denominata "Avis Comunale di Cologno Monzese organizzazione di volontariato" (o anche, in forma breve, "AVIS COLOGNO MONZESE ODV") tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue e tra coloro che partecipano attivamente alla vita associativa, con sede nel comune di Cologno Monzese (MI) in Via Filippo Turati 1, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione". Il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria.
- c 2. L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito Codice del Terzo Settore) e successive modifiche.
- c 3. L'associazione aderisce alle reti associative di AVIS Nazionale RAN (Associazione Volontari Italiani del Sangue - Rete Nazionale), nonché ad AVIS Regionale e ad AVIS Provinciale e ad ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze). La perdita della qualifica di socio della Rete Associativa di AVIS o di ANPAS per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta per l'Associazione l'assoluto divieto di utilizzare la denominazione della rete di appartenenza a cui non è più iscritta.
- c 4. L'Associazione è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto alle suddette reti a cui aderisce.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

- c 1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- c 2. L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità al dispositivo 117/2017.
- c 3. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
- c 4. L'Associazione è laica, apartitica, aconfessionale che non ammette discriminazioni di genere, etnia, nazionalità, religione, ideologia politica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
- c 5. L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione, come indicato dal D.lgs. 117/2017.

Art. 3 - Scopi sociali

c 1. L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

c 2. L'Associazione, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell'AVIS Nazionale, Provinciale, Regionale sovraordinate e con quelli di ANPAS Nazionale e Regionale, alle quali è associata, nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:

- a) promuovere la donazione di sangue - intero o di una sua frazione - volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute;
- b) sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
- c) tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
- d) promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- e) favorire l'incremento della propria base associativa;
- f) promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, anche attraverso progetti di Servizio Civile;
- g) Promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
- h) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- i) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- j) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto;
- k) svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 4 del presente Statuto.

Art. 4 – Attività

c 1. Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione - coordinandosi con l'Avis Provinciale, Regionale e Nazionale nonché con

Anpas nelle sue diverse articolazioni e con le Istituzioni Pubbliche competenti - svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- a) interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 5 D.lgs. 117/17;
 - b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 5 D.lgs. 117/17;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui alla lettera c) del 1° comma dell'art. 5 D.lgs. 117/17;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d) del 1° comma dell'art. 5 D.lgs. 117/17;
 - e) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni, di cui alla lettera y) del 1° comma dell'art. 5 D.lgs. 117/17.
- c 2. In particolare l'Associazione attua le attività sopra elencate tramite:
- a) attività di chiamata diretta del donatore;
 - b) attività di raccolta del sangue attraverso la gestione, anche indiretta, dei punti di raccolta, intra e extra ospedalieri, ubicati sul territorio di competenza, secondo quanto previsto dal Piano Sanitario Regionale;
 - c) promozione e organizzazione di campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale a competenza territoriale;
 - d) attività di promozione nei Comuni limitrofi nei quali non siano costituite altre Associazioni Avis, in coordinamento con l'Avis Provinciale ed in attuazione delle direttive della medesima;
 - e) collaborazione con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore di organi e della donazione di midollo osseo;
 - f) promozione delle finalità associative e delle attività svolte anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
 - g) attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall'Avis Provinciale e/o Regionale e/o Nazionale;
 - h) promozione e partecipazione ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;
 - i) rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all'uopo nominati;
 - j) attività di beneficenza a favore di soggetti svantaggiati e/o di enti che attuino interventi a favore di tali soggetti;
 - k) interventi e prestazioni sanitarie;
 - l) servizi di trasporto sanitario semplice e di emergenza urgenza;
 - m) servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;

- n) gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
 - o) iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - p) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
 - q) iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - r) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
 - s) organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
 - t) organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
 - u) organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
 - v) promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;
 - w) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
 - x) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
 - y) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.
- c 3. L'Associazione per lo svolgimento in favore di una o più attività di cui all'articolo 5 del D.lgs. 117/2017, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- c 4. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.
- c 5. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge. Può inoltre svolgere attività di raccolta fondi secondo i criteri e le modalità stabilite dalle norme vigenti.
- c 6. Le attività secondarie, di cui al comma precedente, saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

- c 1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

c 2. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

c 3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

c 4. I minori di 18 anni possono essere ammessi quali volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Titolo II - Soci

Art. 6 – Requisiti

c 1. Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e il regolamento.

c 2. I Soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) SOCI COLLABORATORI: tutti coloro che condividono gli scopi sociali e partecipano non saltuariamente alle attività di cui all'art.4;
- b) SOCI DONATORI: tutti i maggiorenni che donano periodicamente il proprio sangue ed emocomponenti in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- c) SOCI ONORARI: coloro i quali sono insigniti di tale qualifica, per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per il contributo in termini di immagine che possono apportare all'Associazione.

c 3. La qualifica di socio donatore si acquisisce anche per chi, per ragioni di età o di salute, ha cessato l'attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa e per chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo.

c 4. La qualifica di socio onorario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, che provvederà a comunicarlo all'interessato.

c 5. La qualifica di Socio collaboratore e Socio donatore si ottiene previa presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione con la quale si dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e regolamenti;

c 6. Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone

comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

c 7. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

c 8. Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

c 9. L'adesione del SOCIO DONATORE all'Avis Comunale di Cologno Monzese comporta l'automatica adesione del medesimo all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis Provinciale e Regionale sovraordinate.

c 10. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

Art. 7 – Diritti

c 1. I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 – Doveri

c 1. I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- c) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 – Incompatibilità

c 1. Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

c 2. Non possono essere soci coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

c 3. I SOSTENITORI e i TESSERATI, sono coloro (persone fisiche, enti o società, pubblici e privati) che, con particolari elargizioni, contributi o donazioni diano impulsi alle attività volte a perseguire gli scopi sociali.

Art.10 – Perdita della qualità di socio

- c 1. La qualità di socio si perde:
- a) per decadenza, il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9;
 - b) per espulsione, il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo;
 - c) cessazione dell'attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;
 - d) per recesso, il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo.
- c 2. Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere a) e b), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive attraverso una comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
- c 3. Contro il provvedimento di cui alla lettera a) e b) il socio potrà ricorrere all'Assemblea dei soci entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento.
- c 4. Contro il provvedimento di cui alla lettera b) il socio donatore potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie dell'Avis Regionali.
- c 5. Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro i 30 giorni successivi all'adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del c.5 dell'art. 16 dello statuto dell'AVIS Nazionale.
- c 6. In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo, il socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull'espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.
- c 7. Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette il socio donatore dall'Avis Comunale, da quella Provinciale e Regionale sovraordinate e dall'AVIS Nazionale.

Art.10-bis – Albo comunale dei Benemeriti

- c 1. L'Avis Comunale di Cologno Monzese può istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o che contribuiscono anche una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo.
- c 2. Il Consiglio Direttivo potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.

Titolo III - Organi associativi

Art. 11 – Organi

- c 1. Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo, laddove istituito. In caso di nomina dell'Organo di controllo, la nomina dell'Addetto contabile e di bilancio, di cui alla lettera e), è facoltativa;
 - e) l'Addetto contabile e di bilancio;
 - f) il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.
- c 2. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.
- c 3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 12 – Assemblea

- c 1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.
- c 2. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 13 – Convocazione

- c 1. L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.
- c 2. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica almeno due giorni prima.
- c 3. L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.
- c 4. Della convocazione dell'Assemblea viene data comunicazione all'Avis Provinciale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.

Art. 14 – Tempi e scopi della convocazione

- c 1. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di febbraio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.
- c 2. Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.
- c 3. Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo, il presidente dell'Organo di Controllo lo ritenga opportuno, o qualora ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
- c 4. L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 15 – Quorum costitutivi

- c 1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
- c 2. L'assemblea straordinaria dei soci per deliberare le modifiche statutarie richiede in prima convocazione la presenza di almeno la metà (50%) degli associati; in seconda convocazione la presenza di almeno un quarto (25%) degli associati; in terza convocazione la presenza di almeno un decimo (10%) degli associati; in quarta convocazione, da effettuarsi nel caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti nelle prime tre convocazioni, occorre la presenza di almeno il due per cento (2%) degli associati; la proposta di modifica deve essere approvata in ogni caso con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
- c 3. L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 16 – Adempimenti

- c 1. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina, se necessario, due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.
- c 2. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 17 – Validità delle deliberazioni

- c 1. L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.
- c 2. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.
- c 3. Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

c 4. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

c 5. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 18 – Intervento e rappresentanza

c 1. Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

c 2. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

c 3. Ciascun socio non potrà essere portatore di più di una delega.

c 4. Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

c 5. È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

c 6. Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

c 7. Alle sedute dell'Assemblea dei soci partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti/dell'Organo di controllo.

c 8. Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano al voto.

Art. 19 – Competenze

c 1. L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e quello preventivo;
- b) approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c) ratifica il preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo;
- d) approva le linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo;
- e) approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f) approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- g) determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- h) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- i) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
 - j) formula all'Assemblea Provinciale della proposta dei candidati alle cariche elettive dell'Avis Provinciale;
 - k) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
 - l) delibera sulla esclusione degli associati.
 - m) delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo;
 - n) delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione
 - o) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- c 2. L'assemblea straordinaria delibera:
- a) sulle modifiche dello statuto sociale;
 - b) sulla variazione della sede legale;
 - c) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - d) sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 36.
- c 3. Le competenze dell'Assemblea dei soci sono delegabili e surrogabili dal Consiglio Direttivo solo se espressamente deliberato dall'assemblea stessa.

Art. 20 – Consiglio Direttivo

- c 1. Il consiglio direttivo è composto, in numero dispari, da un minimo di 5 ad un massimo di 13 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.
- c 2. Il Consiglio Direttivo, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere - che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario - i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.
- c 3. Il consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dai codici etici delle reti associative di cui l'associazione fa parte e dall'art. 2382 del Codice civile.
- c 4. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; può nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.
- c 5. Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.
- c 6. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

c 7. Il consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci nei termini di cui al comma 1 dell'art. 18 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea Comunale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

c 8. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

c 9. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

c 10. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 – Quorum costitutivi e voto

c 1. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

c 2. Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

c 3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.

c 4. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

c 5. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

c 6. Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola

c 7. Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio (e vincolante).

Art. 22 – Competenze

c 1. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea dei soci nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

- c 2. In particolare, Il Consiglio direttivo:
- a) predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
 - b) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
 - c) delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
 - d) delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;
 - e) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto
 - f) adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio
 - g) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
 - h) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
 - i) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 23 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

- c 1. La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.
- c 2. Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 dell'art.20.
- c 3. Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al precedente comma 2, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri. I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.
- c 4. Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.
- c 5. La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente e del collegio dei revisori dei conti.
- c 6. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.
- c 7. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei precedenti commi 2, 3 e 5 del, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.
- c 8. Lo statuto dell'Avis regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.

Art. 24 – Presidente

- c 1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
- c 2. Il Presidente, come il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, non può detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei precedenti commi 2, 3 e 5 del, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.
- c 3. Il Presidente:
- a) ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - c) può aprire e chiudere, previo consulto con l'Organo di controllo e il Consiglio Direttivo, conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanza;
 - d) ha la facoltà, previo consulto con il Consiglio Direttivo, di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e) sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione;
 - f) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché formularne l'ordine del giorno;
 - g) cura l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
 - h) propone al Consiglio Direttivo i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
 - i) assume, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.
- c 4. Nell'espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.
- c 5. Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.
- c 6. In caso di assenza, di inadempimento o di cessazione, e relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 25 – Organo di controllo

- c 1. L'organo di controllo è collegiale o monocratico. Se collegiale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Resta in carica quattro anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Esso, anche se monocratico, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, esercita altresì la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo è composto tutti i componenti devono essere da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

- c 2. Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- c 3. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea i componenti dell'organo eleggono, al loro interno il presidente e stabiliscono le regole di funzionamento dell'organo stesso.
- c 4. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 26 – Competenze

- c 1. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- c 2. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui l'art. 14 del D.Lgs 117/2017.
- c 3. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.
- c 4. I membri dell'organo partecipano di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto, a meno che non siano anche soci dell'associazione.
- c 5. I membri dell'organo sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.
- c 6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 27 – Addetto contabile e di Bilancio

- c 1. L'Addetto Contabile e di Bilancio è nominato dall'Assemblea Comunale degli Associati e deve essere dotato di adeguata competenza.
- c 2. L'Addetto Contabile e di Bilancio dura in carica 4 anni e può essere rinominato.
- c 3. L'Addetto Contabile e di Bilancio ha funzione di supporto al Consiglio Direttivo; esamina il bilancio consuntivo e formula in apposita relazione le proprie osservazioni e conclusioni circa la correttezza del bilancio e la sua corrispondenza alla documentazione contabile.
- c 4. L'Addetto Contabile e di Bilancio partecipa di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.
- c 5. L'Addetto Contabile e di Bilancio è invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.
- c 6. L'Addetto Contabile e di Bilancio è un organo monocratico e non collegiale. La figura di addetto contabile e di bilancio verrà nominata al prossimo rinnovo delle cariche; restano pertanto in carica, sino a naturale scadenza del mandato, i soggetti eletti dalle rispettive Assemblee.

Art. 28 – Revisore legale dei conti

c 1. L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 29 – Libri sociali obbligatori

- c 1. L'associazione deve tenere:
- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
 - b) il libro degli associati;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.
- c 2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Titolo IV - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 30 – Scritture contabili e bilancio

- c 1. L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.
- c 2. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 4, dello statuto.
- c 3. Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, comma 4, dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa. L'Associazione redige il rendiconto di cassa o il bilancio d'esercizio a norma di quanto stabilito dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e dei decreti ministeriali in materia. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, comma 4, dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

- c 4. L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.
- c 5. Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo il preventivo finanziario dell'anno successivo entro il mese di febbraio dovrà essere sottoposto alla ratifica dell'Assemblea dei soci, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.
- c 6. Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 31 – Esercizio finanziario ed entrate

- c 1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio l'1 di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- c 2. Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.
- c 3. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a) dalle quote degli aderenti;
 - b) da contributi di privati;
 - c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
 - e) da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni
 - f) da rendite patrimoniali e finanziarie
 - g) da attività di raccolta fondi
 - h) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione
 - i) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione
 - j) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande (84)
 - k) da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione
 - l) da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
 - m) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 32 – Patrimonio

- c 1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

c 2. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

c 3. Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi sociali.

Art. 33 – Bilancio sociale

c 1. L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

c 2. Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo V - Norme finali

Art. 34 – Sezioni

c 1. Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 35 – Regolamenti

c 1. Il regolamento generale:

- a) stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;
- b) individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c) determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
- d) regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

c 2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 36 – Scioglimento dell'Associazione

c 1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. Lo scioglimento dell'Avis Comunale di Cologno Monzese può avvenire con delibera dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

c 2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, sarà devoluto ad altri enti del terzo settore previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla

data di ricezione della richiesta, che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio del RUNTS con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 37 – Rinvio

c 1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 38 – Norma transitoria

c 1. Nelle more dell'approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell'AVIS Nazionale.

c 2. I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

c 3. Nel computo dei mandati di cui al comma 8 dell'art. 23 e al comma 2 dell'art.24 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.

Stefano Fortunato
Presidente



Fortunato
Stefano
14.12.2022
23:09:37
GMT+01:00